



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI  
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

## **ORDINANZA N. 12/2023**

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città metropolitana di Firenze;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

- VISTE** le ordinanze n. 2 e n. 3 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissari per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- TENUTO CONTO** di quanto previsto al punto 3 delle ordinanze n. 2 e n. 3 in data 31 luglio 2023, in merito alle attribuzioni del sub-commissario, che coadiuva il Commissario straordinario nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 20-ter, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'articolo 20-novies, previa approvazione del Commissario straordinario, in ordine alle priorità da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario;
- VISTA** l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- VISTO** l'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito è stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;
- TENUTO CONTO** degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con:
- a) l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po, in data 4 agosto 2023, in materia di collaborazione istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e di supporto per la definizione delle attività da porre in essere, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
  - b) l'Agenzia del Demanio, in data 4 settembre 2023, per la collaborazione con la struttura di supporto al Commissario straordinario nell'attività di progettazione degli interventi di cui agli articoli 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1) e 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

- TENUTO CONTO** del protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- RAVVISATA** l’opportunità di disporre delle competenze e delle *expertise* esprimibili in seno alle prefate convenzioni a favore delle esigenze tecnico-amministrative dei procedimenti da porre in essere da parte dei soggetti attuatori;
- TENUTO CONTO** della comunicazione del 20 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha avviato la ricognizione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna, in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTA** la comunicazione pervenuta in data 26 luglio 2023, mediante la quale, a seguito della ricognizione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, la regione Toscana ha rappresentato il proprio quadro esigenziale;
- VISTA** la comunicazione pervenuta in data 26 luglio 2023, mediante la quale, a seguito della ricognizione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, la regione Marche ha rappresentato il proprio quadro esigenziale;
- RAVVISATA** la necessità di avviare delle ulteriori verifiche al citato quadro esigenziale, a cura delle regioni Toscana e Marche, degli Enti regolatori e delle Autorità territorialmente competenti, al fine di assicurare all’esecuzione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità un’adeguata cornice di mitigazione del rischio, in ragione della complessità dei nuovi fattori impattanti sotto il profilo climatico ed idrogeologico, tanto sul reticolo idraulico quanto sui versanti collinari e montuosi;
- TENUTO CONTO** degli esiti delle riunioni all’uopo convocate in data 25 agosto 2023, trasmessi con note di sintesi in data 1° settembre 2023, n. 127 e n. 128 alle regioni Marche e Toscana, e agli Enti regolatori ed alle Autorità territorialmente competenti degli interventi in questione;
- TENUTO CONTO** degli strumenti geo-spaziali a disposizione della struttura di supporto al Commissario straordinario e delle regioni Toscana e Marche, per l’individuazione degli interventi in trattazione, tra cui il *Sistema di Informazione Geografica Open Source QGIS*;
- PRESO ATTO** delle comunicazioni in data 7 settembre, 14 settembre e 29 settembre 2023, con le quali le regioni Toscana e Marche hanno rappresentato le risultanze delle verifiche effettuate, provvedendo ad aggiornare il quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità; hanno dichiarato il nesso di causalità di detti interventi con gli eventi alluvionali verificatisi il 1° maggio 2023; hanno evidenziato l’assoluta necessità di effettuare interventi di messa in sicurezza al fine di preservare il territorio e l’incolumità pubblica e privata; hanno individuato i soggetti attuatori da finanziare per la realizzazione degli urgenti interventi segnalati;

<b>CONSIDERATO</b>	che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
<b>CONSIDERATO</b>	che i summenzionati eventi hanno provocato l'esonazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
<b>RAVVISATA</b>	la complessità del programma generale dei prefati interventi e la necessità di disciplinarne l'attuazione con successive e specifiche ordinanze, a partire dai lavori di difesa idraulica dei corsi d'acqua;
<b>CONSIDERATA</b>	l'assoluta necessità di procedere con immediatezza alla realizzazione degli urgenti interventi di messa in sicurezza dei territori indicati nelle citate comunicazioni del 7 settembre e 29 settembre 2023, affinché sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumità, in vista anche dell'approssimarsi delle stagioni autunnali e invernali;
<b>TENUTO CONTO</b>	della necessità, coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, di adeguare la disciplina relativa ai contratti pubblici, prevedendo opportune e circoscritte deroghe, affinché gli urgenti interventi individuati dalle regioni Toscana e Marche possano essere realizzati, in ragione dell'urgenza, in un regime di assoluta semplificazione, efficacia e tempestiva esecuzione;
<b>TENUTO CONTO</b>	dell'urgente necessità di procedere all'erogazione dei finanziamenti degli interventi in argomento, in ragione dei citati presupposti di fatto e di diritto rappresentati dalle regioni Toscana e Marche;
<b>SENTITO</b>	il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
<b>SENTITO</b>	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
<b>SENTITO</b>	il Ministero della cultura;
<b>TENUTO CONTO</b>	della nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 23 ottobre 2023, resa nell'ambito dell'attività prevista dall'articolo 8, comma 4, del richiamato Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
<b>ACQUISITA</b>	l'intesa della regione Toscana;
<b>ACQUISITA</b>	l'intesa della regione Marche,

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente ordinanza disciplina le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica (di seguito indicato "piano"), parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7,

lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori delle regioni Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-bis del medesimo decreto-legge convertito.

## **Articolo 2**

*(Principi generali e tipologia degli interventi)*

1. Il piano da attuare nei territori delle regioni Toscana e Marche, il cui valore complessivo è stimato in euro 1.873.000,00 per la regione Toscana e in euro 1.085.000,00 per la regione Marche, è costituito dall'insieme degli interventi riepilogati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente ordinanza. In particolare, gli interventi ricompresi nel piano devono:
  - a) presentare il nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
  - b) rispondere al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità.
2. Tenuto conto delle peculiarità degli interventi ricompresi, il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui al successivo articolo 10 della presente ordinanza, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili in ragione delle gravi situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito. Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del piano dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con le regioni Toscana e Marche e alle quali è assicurata idonea copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano integrato o rimodulato sarà allegato a una specifica determina del Commissario straordinario e pubblicato sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.

## **Articolo 3**

*(Deroghe)*

1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:
  - a) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e successive modifiche ed integrazioni; 14-*bis* e 20, al fine di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, in tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessità degli interventi in argomento.  
Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, e comunque per interventi che prevedono il dettaglio progettuale di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo;

- b) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata;
  - c) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 5 e 6, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata, come specificato al successivo comma 4, avvalendosi delle forme di semplificazione procedimentale già previste ai sensi delle ordinanze del Dipartimento della protezione civile 5 giugno 2023, n. 1000 e 12 giugno 2023, n. 1002, relativamente ad interventi di ripristino e consolidamento da attuare in aree naturali protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, che si configurano come urgenti e in continuità con gli interventi già avviati in somma urgenza, per il superamento del contesto emergenziale;
  - d) decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13, circa i canoni demaniali di concessione per l'estrazione di materiali dall'alveo;
  - e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3, circa i procedimenti di riconoscimento della spesa fuori bilancio per i lavori di somma urgenza a cura degli Enti locali;
  - f) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25, 49, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati, come specificato al successivo comma 6;
  - g) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147, 152, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata, avvalendosi delle forme di semplificazione procedimentale già previste dalle ordinanze del Dipartimento della protezione civile 5 giugno 2023, n. 1000, all'articolo 7, comma 4, e 12 giugno 2023, n. 1002, all'articolo 6, comma 4, relativamente ad interventi di ripristino e consolidamento, da attuare in aree naturali protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, che si configurano come urgenti ed in continuità con gli interventi già avviati in somma urgenza, per il superamento del contesto emergenziale;
  - h) decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 3, 7, 11, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata;
2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:
- a) 15, comma 2 e Allegato I.2, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) tra soggetti idonei estranei agli Enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o Enti pubblici. L'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero per effetto dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivante dalle esigenze emergenziali, deve emergere da idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti attuatori. In tal caso, la nomina di RUP deve essere comunicata alla struttura di supporto al Commissario straordinario indicando l'Ente pubblico di appartenenza del prefato personale e acquisendone il preventivo parere di assenso;
  - b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di affidamento;
  - c) 37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
  - d) 41, 50, 52 e I.13, allo scopo di:
    - 1) autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'Ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 2) consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza;
- e) 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in ogni caso, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla stazione appaltante con oneri eventualmente a carico dell'affidatario;
- f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento.

La deroga all'articolo 50, è consentita e riferita ai seguenti casi:

- 1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;
- 2) per affidamento di lavori di valore superiore a euro 500.000,01, I.V.A. esclusa, fino a euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;
- 3) per affidamento di lavori di valore superiore a euro 1.000.000,01, I.V.A. esclusa, fino a euro 2.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;
- 4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa consultazione di più operatori economici.

La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione;

- g) 41, comma 4 e Allegato I.8, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- h) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
- i) 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
- j) 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- k) 76, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, gli interventi di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'Allegato I.7, articolo 34, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- l) 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a 5 giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta;
- m) 116, comma 6, lettera b), limitatamente alla possibilità di consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purché in servizio;
- n) 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto;

- o) 120, Allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dal comma 11 dell'articolo 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
  - p) 34, comma 2, dell'Allegato I.7, consentendo la possibilità di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a euro 2.500.000,00, I.V.A. esclusa.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano mediante la *Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici* dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con il carattere di urgente necessità degli interventi in questione, richiamato all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
4. Per quanto attiene alla necessità di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati per l'esecuzione degli interventi in argomento è possibile prevedere che:
- a) l'approvazione dei progetti da parte dei soggetti attuatori costituisca, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato, alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporti vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
  - b) in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e a ogni altro avente diritto o interessato da esse previste, i soggetti attuatori diano notizia dell'avvenuta imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilità e conseguente variante agli strumenti urbanistici mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale;
  - c) per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione degli interventi in argomento, i soggetti attuatori provvedano, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore della regione o di altro Ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità provvisoria di occupazione o di espropriazione è determinata dai soggetti attuatori entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 3 maggio 2023;
  - d) avverso il verbale di immissione in possesso, sia ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato e non siano ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 4**

##### *(Soggetti Attuatori)*

1. Per l'attuazione del piano, il Commissario straordinario si avvale dei soggetti attuatori, opportunamente ricompresi nell'ambito dell'allegato "A", che sono stati indicati nella segnalazione delle regioni Marche e Toscana con le note in data 7 settembre, 14 settembre e 29 settembre 2023, in quanto incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, conclusi, già avviati ovvero da avviare.
2. In caso di rimodulazioni o integrazioni al piano, conseguenti alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente ordinanza, le regioni Toscana e Marche possono comunicare eventuali nuovi o differenti soggetti attuatori incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità.
3. Con riferimento agli interventi ricompresi nell'ambito del piano, i soggetti attuatori sono responsabili, oltre che della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del piano, delle attività tipiche di gestione dei fondi ovvero del monitoraggio, della



rendicontazione, del controllo e della gestione finanziaria. Dette attività sono condotte in connessione con le regioni Toscana e Marche e la struttura di supporto al Commissario straordinario, secondo quanto indicato ai successivi articoli 6 e 7 della presente ordinanza.

4. I soggetti attuatori agiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Ove emergessero criticità ai fini dei pareri e delle autorizzazioni ai lavori in argomento – da comunicare tempestivamente alla struttura di supporto al Commissario straordinario nonché alle regioni di riferimento – le attività di progettazione dovranno comunque essere completate nei tempi programmati.

## **Articolo 5**

### *(Procedura per l'erogazione dei finanziamenti)*

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori interessati, assumendone piena responsabilità, assicurano la predisposizione e l'invio alla struttura di supporto al Commissario straordinario (mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [commissariocostruzione@pec.governo.it](mailto:commissariocostruzione@pec.governo.it)), per ogni singola fase prevista dal cronoprogramma dei pagamenti (pagamenti intermedi/SAL sino al saldo finale), di apposita istanza (*format* in allegato "B") ove si attestano:
  - a) l'espletamento delle attività tecnico-amministrative di approvazione del progetto e le verifiche di congruità tecnico-economica dell'offerta dell'operatore economico selezionato;
  - b) la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto dell'intervento affidato, affinché sia dato corso ai conseguenti pagamenti, ivi compreso il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza, confermando, altresì, che essi non sono stati ricompresi:
    - 1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile;
    - 2) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;
  - c) la regolarità amministrativa e fiscale, relativamente a tutti gli atti procedimentali adottati;
  - d) che i finanziamenti sono richiesti solo per la parte eventualmente non coperta da polizze assicurative, da altre forme di sussidio o di elargizioni di natura liberale, fino al raggiungimento del costo totale dell'intervento;
  - e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al Commissario straordinario;
  - f) l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP);
  - g) l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG);e sia allegata, solo all'atto della prima richiesta di erogazione del finanziamento, la seguente documentazione:
  - a) determina di affidamento della progettazione e dei lavori;
  - b) certificato di validazione del progetto (ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ovvero, per gli interventi che non richiedano specifica progettazione, le condizioni tecniche poste alla base dell'affidamento;
  - c) cronoprogramma dei lavori (ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
  - d) quadro economico (ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) nonché documentazione amministrativa atta a giustificare le spese da sostenere (valore totale/pagamento intermedio/SAL/saldo finale).
2. Il Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di cui al comma 1, procede alle verifiche di completezza della stessa, in esito alle quali approva l'erogazione del finanziamento, adottando il decreto di concessione.
3. La struttura di supporto al Commissario straordinario trasferisce, in coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute, le risorse sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi.

4. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovrà trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

## **Articolo 6**

*(Modalità di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti)*

1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per gli interventi di competenza ed in linea con quanto disciplinato dall'articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, al pagamento degli operatori economici esecutori dei lavori ovvero delle forniture e servizi oggetto dell'intervento.
2. Ad avvenuto pagamento di cui al comma precedente, ciascun soggetto attuatore dovrà darne, entro quindici giorni, formale comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, trasmettendo i relativi mandati di pagamento quietanzati.
3. Non è autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla legge per far fronte alle compensazioni prezzi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e ss.mm.ii., o ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo le procedure e le modalità rispettivamente disciplinate, e per le modifiche e varianti contemplate dall'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dall'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con provvedimento amministrativo.
4. Il Commissario straordinario, su motivata richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa, anche consultando i settori tecnici delle regioni competenti per territorio, può provvedere ad autorizzare eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, specificazioni dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nella ricognizione acquisita agli atti della struttura di supporto al Commissario straordinario, dandone comunicazione anche alla regione di riferimento.
5. Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei finanziamenti o con la tipologia degli interventi finanziati, i pagamenti dovranno essere sospesi, in attesa di accertamenti tecnici e finanziari.

## **Articolo 7**

*(Attività di controllo e verifica)*

1. Gli interventi finanziati con le modalità previste dalla presente ordinanza non escludono:
  - a) la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici e di altre normative di settore, fermo restando il quadro derogatorio di cui all'articolo 3 della presente ordinanza;
  - b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti.
2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza saranno oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione – anche successivamente al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori – da parte di personale tecnico della struttura di supporto al Commissario straordinario ovvero dagli organi di vigilanza competenti in materia.
3. Il personale incaricato del controllo di cui al comma 2 è individuato dal Commissario straordinario con proprio provvedimento ed è costituito da tre componenti interni o esterni alla struttura di supporto, con adeguata competenza e professionalità.
4. Eventuali rilievi saranno comunicati al soggetto attuatore, che provvederà alle necessarie azioni di rettifica, informando il Commissario straordinario nel merito delle azioni correttive intraprese, sino al superamento delle criticità rilevate. L'esito del controllo sarà riportato in una specifica relazione

da inviare al Commissario straordinario entro 90 giorni dall'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento assegnato.

5. In esito al termine dei lavori, i soggetti attuatori ne danno sollecita informazione al Commissario straordinario che si riserva la facoltà di verificare gli specifici atti di natura tecnico-amministrativa.

## **Articolo 8**

### *(Vigilanza collaborativa)*

1. Per effetto di specifico accordo stipulato in data 15 settembre 2023 tra il Commissario straordinario e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità), le procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi espletati dai soggetti attuatori in ottemperanza alla presente ordinanza possono essere oggetto di vigilanza collaborativa di cui alla delibera dell'Autorità in data 30 marzo 2022, n. 160.
2. La vigilanza collaborativa è finalizzata a supportare i soggetti attuatori nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire infiltrazioni criminali, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.
3. Il Commissario straordinario, in ragione della complessità dell'intervento da effettuare e del valore economico del contratto da affidare, individua le procedure da sottoporre a vigilanza collaborativa, dandone contestuale informazione all'Autorità e al soggetto attuatore esecutore delle procedure di gara, il quale ottempererà alle indicazioni date dal Commissario straordinario.
4. Le modalità e le procedure di svolgimento della vigilanza collaborativa avvengono secondo quanto previsto negli articoli 7 e 8 della citata delibera dell'Autorità del 30 marzo 2022, n.160. In merito, ogni comunicazione che dovesse intercorrere tra l'Autorità stessa ed il soggetto attuatore in ottemperanza del presente articolo dovrà essere indirizzata anche al Commissario straordinario.
5. Fermo restando le attribuzioni dell'Autorità previste dalla legge, qualora nell'effettuazione della vigilanza collaborativa dovessero emergere ed essere accertate particolari situazioni di criticità o di gravità, il Commissario straordinario provvederà secondo quanto stabilito dalla legge.

## **Articolo 9**

### *(Trattamento dei dati personali)*

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali che, per effetto della presente ordinanza, pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.
2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto Regolamento).
3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del medesimo Regolamento, nonché proporre reclamo – rispetto al trattamento in oggetto – al Garante per la protezione dei dati personali.

## **Articolo 10**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 1.873.000,00, di cui euro 504.900,00 nell'EF 2023 ed euro 1.368.100,00 nell'EF 2024 per la regione Toscana, e pari a complessivi euro 1.085.000,00, di cui euro 765.000,00 nell'EF 2023 ed euro 320.000,00 nell'EF 2024 per la regione Marche, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

## **Articolo 11**

*(Efficacia e obblighi di pubblicità)*

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle regioni Toscana e Marche.

### **ALLEGATI:**

- **Allegato “A”**: Piano degli interventi di difesa idraulica, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n.100, da attuare nei territori delle regioni Toscana e Marche, ai sensi dell'articolo 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;
- **Allegato “B”**: Istanza di erogazione del finanziamento relativo agli interventi di difesa idraulica, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n.100, da attuare nei territori delle regioni Toscana e Marche, ai sensi dell'articolo 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ  
REGIONE TOSCANA**

ID INTERVENTO	Data evento gg/mese/anno	Località dell'evento				Tipo evento	Oggetto di intervento	Descrizione criticità/danno	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €	Stato intervento proposto	Codice Unico Progetto (CUP)	FSUE - classificazioni operazioni essenziali di emergenza ai sensi dell'art. 3, Regolamento CE 2012/2002	PROFILO FINANZIARIO PLURIENNALE DI ESIGIBILITÀ		STAZIONE APPALTANTE	RUP (Nome e Cognome)
		Comune	Località	Provincia	Coordinate (individuare punto su mappa e copiare qui le coordinate)									2023	2024		
TO-URID-000038	16-mag-23	MARRADI	Ravale	FI	44.034599 - 11.593589	PIENA	CORSI D'ACQUA	Una grande quantità di ghiaia trasportata dal fiume in piena si è depositata all'interno dell'alveo, modificando il normale scorrimento del fiume. Inoltre, una frana sul versante destro è precipitata prima su una strada e poi si è riversata a monte della briglia trasportando tronchi, massi e terra. A causa di questi dissesti l'opera di captazione dell'acquedotto SAVI, al servizio dei Comuni di Marradi, Brisighella e Faenza non può essere riattivata.	Movimentazione dei detriti e materiale in alveo e ripristino scarpate fluviali	90.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023	118H23000300001	ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali	27.000,00	63.000,00	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	Rossano Montuschi
TO-URID-000039	16-mag-23	MARRADI	Cà di Go	FI	44.107898 - 11.638229	PIENA	CORSI D'ACQUA	Fosso di Vignale - Colata di detrito con ostruzione di tombino stradale	Ricanalizzazione e ricostruzione tombino	20.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023	118H23000410001	ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali	6.000,00	14.000,00	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	Rossano Montuschi
TO-URID-000040	16-mag-23	MARRADI	Popolano	FI	44.092583 - 11.638031	FRANA	CORSI D'ACQUA	Fiume Lamone-Localizzato dissesto della scarpata con franamento di materiale roccioso e alberature in prossimità di civili abitazioni.	Movimentazione del materiale franato in alveo e realizzazione di una scogliera in pietrame	30.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023	118H23000310001	ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali	9.000,00	21.000,00	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	Rossano Montuschi
									1.873.000,00				504.900,00	1.368.100,00			

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ  
REGIONE MARCHE**

ID INTERVENTO	Data evento gg/mese/anno	Località dell'evento				Tipo evento	Oggetto di intervento	Descrizione criticità/danno	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo iva inclusa espresso in €	Stato intervento proposto	Codice Unico Progetto (CUP)	FSUE - classificazioni operazioni essenziali di emergenza ai sensi dell'art. 3, Regolamento CE 2012/2002	PROFILO FINANZIARIO PLURIENNALE DI ESIGIBILITÀ		STAZIONE APPALTANTE	RUP (Nome e Cognome)
		Comune	Località	Provincia	Coordinate (individuare punto su mappa e copiare qui le coordinate)									2023	2024		
MA-URID-000001	16-mag-23	FANO	LOC. BEVANO, 33 C	PU	43.8307963852891, 12.925670890509851	FRANA	CORSI D'ACQUA	SMOTTAMENTO ARGINE DEL FOSSO DEL BEVANO	RIPROFILATURA E CONSOLIDAMENTO ARGINE	500.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023	-	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e situazione	500.000,00		CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE	-
MA-URID-000002	16-mag-23	MONTE GRIMANO TERME	Loc. Molino Giovannelli	PU	43°50'47.55, 12°27'49.99	ALLAGAMENTO	CORSI D'ACQUA	Straripamento del torrente Conca intorno agli immobili destinati a struttura socio sanitaria.	Si rende necessario effettuare una pulizia dell'alveo del fiume Conca e riprofilatura degli argini della sponda a protezione della struttura	70.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023		ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e situazione	20.000,00	50.000,00	COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME	Geom. Francesca Giulianelli
MA-URID-000003	16-mag-23	MONTE GRIMANO TERME	Loc. Cà Mazza	PU	43°51'47.61, 12°28'11.82	ALLAGAMENTO	CORSI D'ACQUA	Straripamento del fosso con lesioni alla strada che accede alla loc. Cà Mazza.	Necessità di opere di riprofilatura del fosso stesso e ripristino della strada	40.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023		ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e situazione		40.000,00	COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME	Geom. Francesca Giulianelli
MA-URID-000004	16-mag-23	MONTELABBATE	MONTELABBATE	PU	43.848051, 12.791285	ALTRO	CORSI D'ACQUA	Fosso intubato crollato in 3 punti con conseguente apertura di voragini dentro le proprietà private	Recupero strutturale del tratto oggetto di crollo finalizzato a consentire il funzionamento dello stesso ed il ripristino delle voragini	150.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023		ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e situazione	100.000,00	50.000,00	COMUNE DI MONTELABBATE	LORENZO BALLOTTA
MA-URID-000005	16-mag-23	MONTELABBATE	OSTERIA NUOVA	PU	43.861527, 12.790413	ALLAGAMENTO	CORSI D'ACQUA	Esondazione del tratto di fosso in corrispondenza del tratto urbano (imbocco della parte intubata) e del tratto che attraversa la zona industriale	Sistemazione degli argini che hanno ceduto, rimozione dei materiali, risagomatura del fosso ed eventuali interventi di ampliamento della sezione, miglioramento dell'imbocco nel tratto intubato	50.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023		ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e situazione	50.000,00		COMUNE DI MONTELABBATE	LORENZO BALLOTTA
MA-URID-000006	16-mag-23	MONTELABBATE	BORGO MARCELLINO	PU	43.864661, 12.760391	ALLAGAMENTO	CORSI D'ACQUA	Esondazione del tratto urbano e della zona industriale	Sistemazione degli argini che hanno ceduto, rimozione dei materiali, risagomatura del fosso ed eventuali interventi di ampliamento della sezione	30.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023		ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e situazione	30.000,00		COMUNE DI MONTELABBATE	LORENZO BALLOTTA
MA-URID-000007	16-mag-23	MONTELABBATE	OSTERIA NUOVA	PU	43.863934, 12.774995	ALLAGAMENTO	CORSI D'ACQUA	Esondazione fosso nel tratto urbano	Sistemazione degli argini che hanno ceduto, rimozione dei materiali, risagomatura del fosso ed eventuali interventi di ampliamento della sezione	15.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023		ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e situazione	15.000,00		COMUNE DI MONTELABBATE	LORENZO BALLOTTA
MA-URID-000008	16-mag-23	MONTELABBATE	CHIUSA DI GINESTRETO	PU	43.859299, 12.822367	ALLAGAMENTO	CORSI D'ACQUA	Esondazione del fosso nel tratto compreso nella zona industriale	Sistemazione degli argini che hanno ceduto, rimozione dei materiali, risagomatura del fosso ed eventuali interventi di ampliamento della sezione	30.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023		ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e situazione	30.000,00		COMUNE DI MONTELABBATE	LORENZO BALLOTTA
MA-URID-000009	16-18/05/2023	Urbino	Località Ca' Guerra	PU	43.812307, 12.593837	ALLAGAMENTO	CORSI D'ACQUA	A causa della convergenza di 2 fossi demaniali di raccolta delle acque superficiali il fosso di ricezione ha esondato allagando le case e le attività produttive limitrofe.	Intervento di adeguamento dei fossi demaniali.	200.000,00	DA AVVIARE CON FINE ENTRO INIZIO STAGIONE INVERNALE 2023		Ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e situazione	20.000,00	180.000,00	Comune di Urbino	Mara Mandolini
									1.085.000,00				765.000,00	320.000,00			

## (Intestazione Ente richiedente)

Attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100.

<b>Descrizione Evento:</b>	
<b>Data Evento:</b>	
<b>Soggetto Attuatore:</b>	
<b>Oggetto dei lavori/Servizi/forniture:</b>	
<b>Identificativo intervento (ID)<sup>1</sup></b>	
<b>Richiesta finanziamento per:</b>	(valore totale/pagamento intermedio/SAL/saldo finale)
<b>CIG:</b>	
<b>CUP:</b>	

***RICHIESTA DI EROGAZIONE FINANZIAMENTO PER IL VALORE DI***  
 € \_\_\_\_\_, \_\_ ( \_\_\_\_\_ )

<sup>1</sup> Identificativo dell'intervento riportato nel prospetto riepilogativo di cui all'Allegato A all'ordinanza. Nel merito si evidenzia che, qualora la richiesta di erogazione finanziamento fosse riferita a più interventi del citato prospetto, dovranno essere riportati tutti.

**IL SINDACO/IL DIRIGENTE**

del Comune di \_\_\_\_\_ (ovvero altra autorità apicale nel caso di ente diverso dal Comune)

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città metropolitana di Firenze;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n.2026, con il quale il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;



- VISTE** le ordinanze n. 2 e n. 3 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissari per la ricostruzione, ai sensi dell’articolo 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- VISTO** l’articolo 20-*ter*, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito è stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale provvede, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies*, comma 1, e 20-*octies*, comma 1, alla ricognizione e all’attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d’intesa con le regioni interessate;
- CONSIDERATO** che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
- CONSIDERATO** che i summenzionati eventi hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
- TENUTO CONTO** della necessità, coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, attribuisce, di adeguare la disciplina relativa ai contratti pubblici prevedendo opportune e circoscritte deroghe, affinché gli urgenti interventi possano essere realizzati, in ragione dell’urgenza, in un regime di assoluta semplificazione, efficacia e tempestiva esecuzione;
- VISTA** l’ordinanza n. 12/2023 del 26 ottobre 2023, che disciplina le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all’articolo 20-*ter*, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n.100, da attuare nei territori delle regioni Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell’articolo 20-*bis* del medesimo decreto legge convertito;
- CONSIDERATO** che l’attestazione di cui al presente atto è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni;
- AVVALENDOSI** delle facoltà concesse gli dal portato normativo innanzi richiamato,

### ATTESTA CHE

- a) sono state espletate le attività tecnico-amministrative di approvazione del progetto (eventuale) e le verifiche di congruità tecnico-economica dell'offerta dell'operatore economico selezionato;
- b) sussistono i presupposti di diritto e di fatto dell'intervento affidato, affinché sia dato corso al conseguente pagamento, ivi compreso il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza, e si conferma, altresì, che lo stesso non è stato ricompreso:
  - 1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile;
  - 2) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 del Commissario straordinario;
- c) è stata riscontrata la regolarità amministrativa e fiscale, relativamente a tutti gli atti procedurali adottati;
- d) il finanziamento viene richiesto solo per la parte non coperta da polizze assicurative, da altre forme di sussidio o di elargizioni di natura liberale, fino al raggiungimento del costo totale dell'intervento;
- e) sono rispettati tutti gli obblighi in materia di *tracciabilità dei flussi finanziari*, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f) il Codice Unico di Progetto (CUP) è: \_\_\_\_\_;
- g) il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: \_\_\_\_\_,

### E, IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE, CHIEDE:

che sia concesso il finanziamento di € \_\_\_\_\_, a copertura dell'intervento di cui trattasi, da accreditarsi secondo le seguenti modalità:

#### **Per pagamenti tramite bonifico bancario:**

Tesoreria del Comune di \_\_\_\_\_  
Banca \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_  
BIC SWIFT \_\_\_\_\_

*ovvero*

#### **Per pagamenti effettuati da Enti Pubblici in regime di Tesoreria Unica tramite girofondi tra Enti:**

Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato  
Sezione di \_\_\_\_\_  
Conto \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_

**SI ALLEGANO I SEGUENTI ATTI FIRMATI DIGITALMENTE:**

*(PAAdES/CAAdES, con attestazione di conformità digitale)*

- a) determina di affidamento della progettazione e dei lavori;
- b) certificato di validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (ovvero, per gli interventi che non richiedano specifica progettazione, le condizioni tecniche poste alla base dell'affidamento);
- c) cronoprogramma dei lavori, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- d) quadro economico, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché documentazione amministrativa atta a giustificare le spese da sostenere (valore totale/pagamento intermedio/SAL/saldo finale).

(Luogo) \_\_\_\_\_, (data)\_\_\_\_\_.

I Funzionari tecnici \_\_\_\_\_

**IL SINDACO/IL DIRIGENTE**

del Comune di \_\_\_\_\_ (ovvero altra autorità apicale nel caso di ente diverso dal Comune)